

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POZZAR e TORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1969

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1969 verrà a cessare l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari stabilita dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30.

Infatti la validità dell'esenzione in parola, dopo l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, che abrogava tutte le esenzioni a partire dal 31 dicembre 1954, è stata più volte prorogata:

al 31 dicembre 1958 dalla legge 15 marzo 1956, n. 165;

al 31 dicembre 1963 dalla legge 14 luglio 1959, n. 513;

al 31 dicembre 1966 dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048;

al 31 dicembre 1969 dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30.

Solo così si è potuto evitare il verificarsi di gravi conseguenze di ordine patrimoniale e funzionale che sarebbero certamente ricadute sia sugli enti assistenziali e previdenziali sia sui loro assicurati.

È noto infatti che i lavoratori, al fine di ottenere le prestazioni, sono tenuti ad inoltrare domande, presentare certificazioni, stati di famiglia e dichiarazioni e, quindi,

sarebbero costretti a sopportare spese non indifferenti.

A ciò aggiungasi che motivi di ordine funzionale ed amministrativo — come un sensibile aumento di numerosi, nuovi adempimenti — consigliano il mantenimento dell'esenzione di cui trattasi.

Del resto, proprio nella particolare situazione in cui, come è noto, versano gli istituti previdenziali, non sembra opportuno alterare, sia pure in misura non certo notevole, il naturale rapporto contributi-prestazioni.

D'altra parte è proprio tenendo presente tali esigenze che fu affrontato nel 1956 il problema: in quell'occasione fu approvata la prima legge di proroga e non la definitiva esenzione in quanto, in quella sede, il Governo assicurò che avrebbe predisposto un provvedimento di carattere generale per riordinare tutta la materia dei privilegi fiscali.

Si è ritenuto pertanto di sottoporre alla vostra attenzione il presente provvedimento che proroga per altri cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il termine di cessazione della validità dell'esenzione dall'imposta di bollo, in attesa che venga disciplinata definitivamente l'intera materia ripristinando i benefici fiscali concessi in materia di previdenza ed assistenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1974.